

STATUTO

[NGHC S.p.A.]

PARTE I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: ["NGHC S.p.A."] (la "Società")

ARTICOLO 2 Sede Sociale

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

2.2 L'assemblea dei soci è competente a trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo (anche all'interno dello stesso Comune) con le maggioranze di legge.

2.3 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque su territorio nazionale, sedi secondarie ed unità locali operative quali succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

ARTICOLO 3 Durata della Società

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila sessanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dell'assemblea dei soci, da deliberarsi a norma di legge.

ARTICOLO 4 Oggetto Sociale

4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva di attività di sviluppo, verifica e validazione di nuove tecnologie, processi, servizi e soluzioni architettoniche in ambito sanitario lungo tutto il percorso di cura del paziente, nonché di attività di riproduzione di specifici contesti di cura per il paziente a fini educativi, di *training* dimostrativi e per lo svolgimento di attività di ricerca.

4.2 Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e purché strumentale al raggiungimento dello stesso, la Società può inoltre compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, di trasporto, di prestazioni di servizi in genere, partecipare come socio in società operanti sia in Italia che all'estero provvedendo eventualmente anche al finanziamento e/o coordinamento tecnico e finanziario di tali società, assumere rappresentanze, intermediazioni e agenzie con o senza deposito, interessenze, partecipazioni e compartecipazioni in altre società od imprese aventi scopo analogo, ed in particolare a titolo esemplificativo può promuovere azioni giudiziarie, stipulare transazioni, contrarre mutui, finanziamenti, aperture di credito presso Istituti di Credito pubblici e privati, concedere iscrizioni, annotazioni e cancellazioni ipotecarie, effettuare qualsiasi operazione presso l'Amministrazione dello Stato, gli Uffici pubblici, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali, concedere garanzie reali e personali anche a favore di società partecipate direttamente o indirettamente, ivi comprese le fidejussioni.

PARTE II - CAPITALE SOCIALE – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI – TRASFERIMENTO AZIONI – OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 5 Capitale Sociale e sue Variazioni

- 5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro [•] ([•]i/00) ed è suddiviso in numero:
- a. [•] ([•]) azioni di categoria "A" ("Azioni A");
 - b. n. [•] ([•]) azioni di categoria "B" ("Azioni B"); e
 - c. n. [•] ([•]) azioni di categoria "C" ("Azioni C"),
prive di valore nominale.
- 5.2 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente statuto oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle azioni ordinarie, la categoria degli azionisti titolari di:
- a. Azioni A ha il diritto: (i) di designare [2 (due)] componenti del consiglio di amministrazione della Società, che saranno nominati dall'assemblea generale dei soci, (ii) di designare [1 (uno)] componente del collegio sindacale della Società, con la carica di presidente, che sarà nominato dall'assemblea generale dei soci; e (iii) ottenere una distribuzione preferenziale e maggiorata del [•] % ([•] per cento) **[NOTA: % maggiorazione utili]** degli utili e delle riserve;
 - b. Azioni B ha il diritto: (i) di designare [3 (tre)] componenti del consiglio di amministrazione della Società, che saranno nominati dall'assemblea generale dei soci; (ii) di designare [1 (uno)] componente del collegio sindacale della Società, che sarà nominato dall'assemblea generale dei soci, oltre ad un sindaco supplente;
 - c. Azioni C ha il diritto: (i) di designare [4 (quattro)] componenti del consiglio di amministrazione della Società, che saranno nominati dall'assemblea generale dei soci; (ii) di designare [1 (uno)] componente del collegio sindacale della Società, che sarà nominato dall'assemblea generale dei soci, oltre ad un sindaco supplente.
- 5.3 I soci che sottoscrivono o acquistano Azioni A ovvero Azioni B ovvero Azioni C devono avere le seguenti caratteristiche che saranno valutate dal consiglio di amministrazione nell'ambito del Gradimento di cui al successivo articolo ARTICOLO 8:
- a. i titolari di Azioni A [sono persone giuridiche/società] **[NOTA: inserire caratteristiche oggettive del socio finanziatore];**
 - b. i titolari di Azioni B [sono persone giuridiche/società] **[NOTA: inserire caratteristiche oggettive del socio gestore privato];**
 - c. i titolari di Azioni C **[NOTA: inserire caratteristiche oggettive del socio gestore pubblico].**
- 5.4 Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 5.3, i titolari di Azioni A, B e C dovranno altresì avere i seguenti requisiti:
- a. essere iscritti al Registro delle Imprese. Per i titolari di Azioni B, l'iscrizione dovrà inoltre riguardare una delle seguenti attività: [•] **[NOTA: inserire attività di cui al Capitolato Tecnico];**
 - b. non essere in liquidazione e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

- c. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili da parte della Commissione Europea;
 - d. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - e. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento Gber ovvero il Regolamento UE n. 651/2014.
- 5.5 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ. e devono, pertanto, intendersi dematerializzate.
- 5.6 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con delibera dell'assemblea. Qualunque aumento di capitale dovrà avvenire mediante emissione di Azioni A ovvero di Azioni B ovvero Azioni C, ovvero di Azioni A e Azioni B e Azioni C, in proporzione alle Azioni A e/o alle Azioni B e/o alle Azioni C esistenti al momento della deliberazione dell'aumento di capitale e restando inteso che, in sede di aumento di capitale, le relative azioni offerte saranno rispettivamente riservate in opzione al socio titolare di Azioni A per quanto riguarda le Azioni A, al socio titolare di Azioni B per quanto riguarda le Azioni B e al socio titolare di Azioni C per quanto riguarda le Azioni C.

ARTICOLO 6 Versamenti e Finanziamento dei Soci

- 6.1 La Società avrà la facoltà, nei limiti di legge e purché strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, di raccogliere fondi presso soci, con l'obbligo di rimborso.
- 6.2 I soci, d'accordo con il consiglio di amministrazione, possono tuttavia provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.
- 6.3 I finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata, sia fruttiferi che infruttiferi, potranno essere effettuati dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia del risparmio.
- 6.4 I versamenti dei soci fatti a fondo perduto o in conto capitale o la rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da precedenti finanziamenti non si considerano sopravvenienze attive, e si trasformano in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

ARTICOLO 7 Trasferimento delle Azioni

- 7.1 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, i soci saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli.
- 7.2 È fatto divieto ai soci, direttamente o indirettamente, di trasferire le proprie azioni a terzi fino al terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente divieto. **[NOTA: valutare inserimento di trasferimenti consentiti]**

- 7.3 Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 7.2, il socio che intenda trasferire in tutto o in parte Azioni A ovvero B ovvero C (a seconda del caso) di sua proprietà a terzi dovrà offrirle in prelazione agli altri soci facenti parte della medesima categoria di azioni, dandone immediata comunicazione scritta agli altri soci di categoria, al domicilio risultante dal libro soci, ed al consiglio di amministrazione della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. La comunicazione deve indicare specificamente il numero di Azioni A ovvero B ovvero C (a seconda del caso) che il socio di categoria intende trasferire, il nome o la denominazione, la nazionalità e l'indirizzo del potenziale cessionario, e i termini e le condizioni di tale trasferimento, incluso il prezzo ed i termini di pagamento, nonché qualsiasi altro beneficio di natura commerciale eventualmente offerto a titolo di corrispettivo.
- 7.4 Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7.3, a pena di decadenza, il socio della medesima categoria del socio cedente che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, al socio cedente ed al consiglio di amministrazione una comunicazione scritta contenente una dichiarazione da parte del socio acquirente di voler esercitare il diritto di prelazione su tutte le Azioni A ovvero B ovvero C (a seconda del caso) oggetto di trasferimento ai medesimi termini e condizioni indicate nella comunicazione di cui all'art. 7.3. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione sarà vincolante senza alcuna possibilità di revoca o recesso.
- 7.5 In caso di più soci acquirenti, le Azioni A ovvero B ovvero C (a seconda del caso) offerte saranno ripartite tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di essi possedute.
- 7.6 Fermo restando il Gradimento, in caso di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 7.4, il socio cedente sarà libero di trasferire le Azioni A ovvero B ovvero C (a seconda del caso) indicate nella comunicazione di cui all'art. 7.3 al soggetto ivi indicato, a condizione che:
- a. il trasferimento avvenga ad un prezzo pari a quello indicato nella comunicazione di cui all'art. 7.3, e a condizioni complessive che non siano più favorevoli rispetto a quelle indicate nella suddetta comunicazione;
 - b. non sussistano accordi collaterali tali da rendere l'acquisto da parte del cessionario più favorevole rispetto ai termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 7.3;
 - c. il trasferimento avvenga entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto all'art. 7.4, fermo restando che qualora entro tale termine il trasferimento non avvenga il socio cedente dovrà nuovamente inviare la comunicazione di cui all'art. 7.3 e troveranno nuovamente applicazione tutte le previsioni dall'art. 7.1 all'art. 7.7 del presente statuto.
- 7.7 Se richiesto per iscritto, i soci di categoria diversi dal socio cedente avranno diritto a ricevere, ed il socio cedente l'obbligo di fornire, tutte le informazioni necessarie al fine di verificare che le condizioni di cui al precedente art. 7.6 siano state correttamente soddisfatte.
- 7.8 In caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetterà al socio in deroga a quanto previsto dall'articolo 2352, comma 1, cod. civ..

- 7.9 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con il, o senza il rispetto del, disposto degli articoli dal 7.1 al 7.8 compresi, sarà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.
- 7.10 Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi trasferimento, atto, operazione, attività o serie di attività, volontarie o non, a titolo gratuito e/o oneroso finalizzate al (i) trasferimento della proprietà di strumenti finanziari della Società, (ii) la concessione di diritti reali di godimento e/o diritti reali di garanzia su strumenti finanziari della Società, (iii) trasferimento a terzi di qualsiasi diritto derivante dalle azioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la permuta, la *cessio bonorum*, il conferimento di azioni in altre società, la costituzione di rendita, la cessione “in blocco”, “forzata” o “coattiva”, la donazione, la vendita con patto di riscatto, il conferimento in natura, la fusione e la scissione, i contratti a termine o altri contratti derivati.

ARTICOLO 8 Gradimento

- 8.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, in caso di emissione di nuove Azioni A e/o di Azioni B e/o Azioni C (a seconda del caso) a seguito di un aumento di capitale, ovvero di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle Azioni A ovvero delle Azioni B ovvero della Azioni C (a seconda del caso) o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo consenso del consiglio di amministrazione della Società (il “**Gradimento**”), che potrà negare tale Gradimento qualora il terzo sottoscrittore/acquirente non presenti le caratteristiche individuate dai precedenti articoli 5.3 e 5.4 per i titolari di Azioni A e/o di Azioni B e/o di Azioni C (a seconda del caso).
- 8.2 Il Gradimento potrà inoltre essere negato qualora l’acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l’attività svolta, il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri soci.
- 8.3 Il consiglio di amministrazione delibera con le maggioranze di legge, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7.3.
- 8.4 Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all’indirizzo risultante dal libro soci, al socio cedente la decisione sul Gradimento.
- 8.5 Qualunque Trasferimento compiuto in contrasto con il, o senza il rispetto del, disposto del presente articolo, sarà inefficace nei confronti della Target e degli Altri Soci.

ARTICOLO 9 Obbligazioni - Strumenti Finanziari e Riserva per Futura Emissione SFP – Patrimoni Destinati

- 9.1 La Società potrà emettere obbligazioni non convertibili, con deliberazione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, che ne determinerà le modalità sia di collocamento che di estinzione.
- 9.2 La Società, previa delibera dell’assemblea straordinaria, potrà emettere obbligazioni convertibili, nonché strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto

nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma cod. civ.. In particolare, in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi, le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni ed i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento dei diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi saranno disciplinati da regolamenti di volta in volta approvati ed allegati al presente statuto.

9.3 La deliberazione costitutiva di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti cod. civ. è di competenza del consiglio di amministrazione, che delibera con le maggioranze di legge.

PARTE III – ESCLUSIONE DEL SOCIO

ARTICOLO 10 Esclusione del Socio

10.1 Il socio può essere escluso dalla società:

- a. qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio;
- b. gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“**Codice dei Contratti Pubblici**”);
- c. gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- d. gli operatori economici che non rispettino gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice dei Contratti Pubblici;
- e. gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- f. gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021; e
- g. qualora venga meno anche uno dei requisiti previsti per le Azioni A ovvero per le Azioni B ovvero per le Azioni C (a seconda del caso) ai sensi dei precedenti articoli 5.3 e 5.4.

10.2 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.3 La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

10.4 In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

PARTE IV - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede legale o anche fuori del Comune ove è posta la sede, purché in Italia o nell'ambito del territorio di altra nazione appartenente all'Unione Europea, ovvero anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, omettendo pertanto l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo. In tale ultimo caso, l'assemblea dei soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11.3 L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o a mezzo PEC (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo PEC, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo PEC, di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal libro soci).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

11.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

11.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.

11.7 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato al massimo fino a 180 (centottanta giorni), nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, cod. civ..

ARTICOLO 12 Intervento e Rappresentanza in Assemblea

- 12.1 Possono intervenire in assemblea i soci che, dalle risultanze del libro soci, alla data dell'assemblea stessa risultino titolari di diritto di voto.
- 12.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 cod. civ..

ARTICOLO 13 Svolgimento dell'Assemblea

- 13.1 La presidenza dell'assemblea dei soci spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta col voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2 L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario (anche non socio) e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci, tra i presenti.
- 13.3 Spetta al presidente dell'assemblea:
- a. constatare la regolare costituzione della stessa;
 - b. accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - c. dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
 - d. accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 13.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla Legge.
- 13.5 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) – anche esclusivamente ai sensi del precedente articolo 13.4 - con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in audioconferenza, videoconferenza o attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali che:
- a. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 14 Competenze dell'Assemblea

14.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 15 Quorum Costitutivi e Deliberativi dell'Assemblea

15.1 Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione è costituita e delibera con le maggioranze di legge.
[NOTA valutare inserimento di un quorum rafforzato per determinate materie]

ARTICOLO 16 Assemblee Speciali

16.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

16.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

16.3 L'assemblea speciale:

- a. nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
- b. nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni / strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- c. approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- d. delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- e. delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- f. delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- g. delibera sulle altre materie di interesse comune.

16.4 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.3 che precede, l'assemblea speciale dei titolari di (i) Azioni A delibera sulla designazione di [2 (due)] componenti del consiglio di amministrazione e di [1 (uno)] componente del collegio sindacale, con la carica di presidente; (ii) Azioni B delibera sulla designazione di [3 (tre)] componenti del consiglio di amministrazione e di [1 (uno)] componente del collegio sindacale (oltre ad

un sindaco supplente); e (ii) Azioni C delibera sulla designazione di [4 (quattro)] componenti del consiglio di amministrazione e di 1 (uno) componente del collegio sindacale (oltre ad un sindaco supplente).

- 16.5 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soci di categoria che siano rappresentativi di almeno un quinto dei voti esprimibili nell'assemblea speciale stessa.
- 16.6 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.
- 16.7 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.
- 16.8 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.
- 16.9 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 cod. civ..
- 16.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 cod. civ..
- 16.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ARTICOLO 17 Voto di Lista

- 17.1 La designazione degli amministratori all'interno delle assemblee speciali di categoria è effettuata sulla base di liste presentate dai soci di categoria nelle quali i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo e in conformità a quanto di seguito previsto.
- 17.2 Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a sette e devono essere depositate presso la sede della Società entro l'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno dell'assemblea speciale.
- 17.3 Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.
- 17.4 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [20]% (venti per cento) **[NOTA: valutare la percentuale di capitale sociale richiesta]** del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea speciale di categoria. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate

senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- 17.5 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 17.6 Al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere (i.e., per uno, due, tre, ecc. secondo il numero progressivo attribuito ai candidati indicati nella lista). I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo dalla stessa previsto. Quindi risultano designati, per ciascuna lista, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che:
- a. Dalle liste presentate dai titolari di Azioni A, dovranno essere designati [1 (uno)] candidato dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e [1 (uno)] candidato dalla lista risultata seconda per numero di voti;
 - b. Dalle liste presentate dai titolari di Azioni B, dovranno essere designati [2 (due)] candidati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e [1 (uno)] candidato dalla lista risultata seconda per numero di voti; e
 - c. Dalle liste presentate dai titolari di Azioni C, dovranno essere designati [2 (due)] candidati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e [2 (due)] candidati dalla lista risultata seconda per numero di voti.
- 17.7 Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 17.8 In ipotesi di mancata accettazione della carica da parte di un candidato il medesimo sarà sostituito dal candidato successivo appartenente alla medesima lista del candidato che non ha accettato la carica.

PARTE V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 18 Consiglio di Amministrazione. Composizione, nomina e durata

- 18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea secondo il numero stabilito al momento della nomina e nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 5.2 e 16.4.
- 18.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi, se all'atto della nomina non sarà indicato un termine più breve, e sono rieleggibili.
- 18.3 Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.4 Il consiglio di amministrazione elegge, tra i propri membri, un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea all'atto di nomina, ed eventualmente uno o più vice-presidenti.
- 18.5 Sino a contraria deliberazione dell'assemblea da assumere con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale più una azione, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

ARTICOLO 19 Riunioni e Deliberazioni del Consiglio

- 19.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e/o opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, fermi restando i poteri di convocazione riservati al collegio sindacale nei casi previsti dalla legge.
- 19.2 La convocazione è fatta dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno e le materie da trattare, trasmesso a tutti gli amministratori e ai sindaci almeno 7 (sette) giorni prima di quello dell'adunanza, ovvero in caso di urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione, mediante raccomandata, telefax, posta elettronica o con qualsiasi altro sistema di trasmissione che assicuri il riscontro del ricevimento e prova dello stesso.
- 19.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti gli amministratori e la maggioranza dei sindaci, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai sindaci non presenti.
- 19.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi - anche esclusivamente - in audioconferenza, videoconferenza o attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione, omettendo pertanto l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi e possano ricevere, trasmettere e visionare documenti; di tutto ciò dovrà esser dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.
- 19.5 La presidenza della riunione spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in caso di sua assenza, al vice-presidente ovvero alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice.
- 19.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, il consiglio di amministrazione è costituito e delibera con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 20 Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

- 20.1 Qualora durante la propria carica uno o più degli amministratori dovessero dimettersi, essere revocati o dovessero in ogni caso cessare di rivestire tale carica, fermo il rispetto della composizione del consiglio di amministrazione di cui al precedente paragrafo 18.1, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
- 20.2 Ove residuino candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, il consiglio di amministrazione sarà tenuto a nominare per cooptazione il candidato successivo appartenente a detta lista.

ARTICOLO 21 Poteri e Comitato Esecutivo

- 21.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.
- 21.2 Il consiglio di amministrazione delega le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo nominato dal consiglio di amministrazione e composto da 4 (quattro) membri di cui (i) 2 (due) scelti fra i membri del consiglio di amministrazione nominati dagli azionisti titolari di Azioni B e (ii) 2 (due) scelti fra i membri del consiglio di amministrazione nominati dagli azionisti titolari di Azioni C, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, in conformità a quanto previsto dall'art. 2381 cod. civ, a cui delegare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione con limiti di spesa che saranno individuati dal consiglio di amministrazione.
- 21.3 Il consiglio di amministrazione potrà altresì nominare uno o più direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.
- 21.4 Gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione con cadenza almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché in generale su tutte le materie oggetto di delega.

ARTICOLO 22 Rappresentanza

- 22.1 La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi, anche in giudizio, spettano al presidente del consiglio di amministrazione e al vice-presidente.
- 22.2 La rappresentanza sociale spetta anche al comitato esecutivo, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri attribuiti dal consiglio di amministrazione nell'atto di nomina.

ARTICOLO 23 Compensi

- 23.1 Il compenso spettante ai componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con decisione dei soci. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili. Agli amministratori può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica.
- 23.2 L'assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusa la remunerazione per quelli investiti di particolari cariche e per i membri del comitato esecutivo.
- 23.3 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio di amministrazione vi abbiano rinunciato.

PARTE VI – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 24 Controllo Sociale – Revisione legale dei conti

- 24.1 Il controllo della Società è attribuito al collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:
- a. un sindaco effettivo, con la carica di presidente, è designato dai soci titolari di Azioni A, nel contesto dell'assemblea speciale di categoria; e
 - b. un sindaco, oltre ad un sindaco supplente, è designato dai soci titolari di Azioni B, nel contesto dell'assemblea speciale di categoria
 - c. un sindaco, oltre ad un sindaco supplente, è designato dai soci titolari di Azioni C, nel contesto dell'assemblea speciale di categoria.
- 24.2 I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale determina anche il loro compenso.
- 24.3 Le riunioni del collegio sindacale previste dall'art. 2404 cod. civ., potranno svolgersi anche esclusivamente con mezzi telematici, omettendo pertanto l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.
- 24.4 La revisione legale dei conti spetta ad un Revisore Legale o a una società di Revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

PARTE VII - BILANCIO – RECESSO - SCIoglimento

ARTICOLO 25 Bilancio ed Utili

- 25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.
- 25.3 Il [•]% ([•] per cento) degli utili netti [NOTA: valutare la percentuale minima], dedotta la parte da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto la misura prevista dalla legge, non sarà distribuito.

ARTICOLO 26 Recesso

- 26.1 Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
- a. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b. la trasformazione della Società;
 - c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;
 - e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma;
 - f. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

- g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
 - h. nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
 - i. nel caso in cui il trasferimento delle azioni sia subordinato al gradimento di organi sociali o di altri soci, senza la previsione di condizioni o limiti.
- 26.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a. la proroga del termine;
 - b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 26.3 Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

ARTICOLO 27 Scioglimento e Liquidazione

- 27.1 In caso di scioglimento e liquidazione della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, sono stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge in materia.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28 Elezione di Domicilio

- 28.1 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci è quello risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.
- 28.2 I predetti soggetti comunicano alla Società un recapito fax o di posta elettronica al quale ricevere le comunicazioni relative ai loro rapporti con la Società.

ARTICOLO 29 Varie

- 29.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro di Milano.
- 29.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.